

Numero della proposta

231

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1887.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 5. Dic. 1868.  
dal Ministro *del Istruzione Pubb. e Agricoltura*

OGGETTO

Relatore *Morpurgo*

Approvata nella tornata del 19 Feb. 1869.

N° 231

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentato dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

(CICCONI)

nella tornata del 5 dicembre 1868

Estensione alle provincie venete ed a quella di Mantova  
della legge sull'ordinamento del credito fondiario.

DISTRIBUITO <sup>al comitato</sup> AGLI UFFICI

11 dicembre 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

UFF. 1	<i>Morpurgo</i>	UFF. 6	<i>Majorana Calabiano</i>
" 2	<i>Finzi</i>	" 7	<i>Pinti</i>
" 3	<i>Dezob</i>	" 8	
" 4	<i>Croci</i>	" 9	
" 5	<i>Finzi</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Finzi*  
 Segretario *Morpurgo*  
 Relatore *Dezob*

PRESENTATA LA RELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del \_\_\_\_\_

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	<i>10 minuti</i>	del	<i>11. dicembre 1868</i>	nel	<i>uff. 1</i>
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	
Alle ore		del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendolo di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

## CAMERA DEI DEPUTATI

### PROGETTO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

presentate dal ministro d'agricoltura,  
industria e commercio

(CICCONI)

*nella tornata del 5 dicembre 1868*

**Estensione alle provincie venete ed a quella di Mantova  
della legge sull'ordinamento del credito fondiario.**

SIGNORI! — A migliorare le condizioni della proprietà immobiliare adoperandovi il suo stesso credito e la sua propria guarentigia, ed a disciogliere la sterile immobilità dei beni stabili colla facile negoziabilità dei titoli che ne rappresentino assicurato il valore, intese la legge del 14 giugno 1866, n° 2983, istituendo ed ordinando il Credito fondiario nel regno.

L'istituzione ha vita da poco tempo ed è molto lungi dall'aver raggiunto la pienezza del suo svolgimento; pur tuttavia fa sin d'ora presagire bene del suo avvenire, ed i dubbi rimasti sulla pratica sua utilità e sulla sua efficacia stanno oggimai per dissiparsi.

Il numero dei contratti ipotecari e la somma complessiva, per la quale furono stipulati non potrebbero essere ancora d'importanza grandissima, perchè le operazioni aperte il 1° settembre 1867 ebbero vero principio solamente ai primi del 1868; ma il saggio, a cui si mantennero i titoli ipotecari fruttanti l'interesse del 5 per cento fu costantemente elevato, nonostante il corso depresso di tutti i pubblici valori, e si mantenne non inferiore mai all'ottanta per cento.

Le provincie del Veneto e quella di Mantova riunite al regno poco dopo la promulgazione della legge del 14 giugno 1866 furono sollecite a domandare di poter esser ammesse alle operazioni del Credito fondiario, e reiterarono a questo fine le loro istanze per mezzo delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali e comunali sino dall'anno 1867.

Ma per estendervi la istituzione del Credito fondiario tale quale venne ordinata dalla citata legge, fa mestieri in primo luogo che la legge stessa per atto del Parlamento vi sia promulgata, e secondariamente che dal Parlamento il Governo riceva quelle stesse facoltà che già ebbe per concedere l'esercizio del Credito fondiario nella Sicilia e nella Sardegna.

A questo intento mira lo schema di legge che il sottoscritto ha l'onore di proporvi e che fu già favorevolmente accolto ed approvato dall'altro ramo del Parlamento nella seduta del 22 settembre 1867.

Esso dovrebbe ricevere esecuzione solamente quando le provincie, per le quali è destinato, fossero unificate colle altre del regno nella legislazione civile.

Il propono alle vostre deliberazioni prima che sieno pubblicati ed in vigore nelle provincie venete e di Mantova il Codice civile ed il Codice di procedura civile italiani, coi quali la legge da estendersi del 14 giugno 1866 ha necessario rapporto ed intimo collegamento, potrebbe sembrare atto prematuro, se non vi fosse da considerare che, anticipando la chiesta sanzione legislativa, si riesce ad assicurare fin d'ora il giusto soddi-

sfacimento ai voti delle comunali, provinciali e commerciali rappresentanze del Veneto e del Mantovano, e rimane tempo al Ministero per preparare e concludere i necessari accordi coll'Istituto che sia per assumere in quelle provincie l'esercizio del Credito fondiario.

Il sottoscritto pertanto si lusinga che, come non mancò l'approvazione del Senato, così non sia per mancare la vostra allo schema di legge che segue.

**PROGETTO DI LEGGE**  
**APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO**  
*nella seduta del 22 dicembre 1867*

---

**Art. 1.**

Sarà pubblicata ed avrà effetto nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova la legge per l'istituzione e per l'ordinamento del Credito fondiario in data 14 giugno 1866, n° 2983.

**Art. 2.**

Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 di detta legge il Governo ha facoltà di concedere per decreto reale l'esercizio del Credito fondiario nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova.

Addì 22 dicembre 1867.

*Il presidente del Senato*  
CASATI

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

**Bembo, Ferraris, Finzi, Grossi, Matorana Calatabiano,  
Morpurgo, Pirolli**

sul progetto di legge approvato dal Senato del regno  
e presentato dal ministro d'agricoltura, industria  
e commercio

*nella tornata del 5 dicembre 1868*

Estensione alle provincie venete ed a quella di Mantova  
della legge sull'ordinamento del credito fondiario.

Tornata del 22 gennaio 1869

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Comitato privato approvò il progetto di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, che estende alle provincie venete ed a quella di Mantova la legge del 14 giugno 1866 sull'ordinamento del credito fondiario; ma nel seno del Comitato stesso venne manifestato il desiderio che la Giunta incaricata di esaminare il progetto cercasse il modo di completare la proposta del Ministero rendendo operativa di fatto anche nelle nuove provincie la legge del 14 giugno 1866, anzichè acconciarsi alla necessità di aspettare che vengano posti ivi in vigore il Codice civile ed il Codice di procedura civile del regno, coi quali la legge del 14 giugno è collegata. La vostra Giunta è stata unanime nel riconoscere l'importanza di tale questione; essa ha dovuto convincersi che l'adozione pura e semplice del progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento avrebbe bensì effetto di preparare l'organizzazione del credito fondiario anche nelle provincie dov'esso non fu finora fondato, ma

non raggiungerebbe lo scopo di farlo funzionare; e poichè i giusti desiderii delle popolazioni venete e mantovana non potrebbero essere veramente soddisfatti se non si ottenesse quest'ultimo intento, la vostra Giunta si è affrettata a studiare il modo per cui potessero evitarsi le difficoltà derivanti dalla diversa legislazione civile la quale è tuttora in vigore nelle provincie che ultime vennero ad allargare avventurosamente i confini del regno.

Ma prima di render ragione del modo con cui la vostra Giunta ha stimato conveniente di completare il progetto ministeriale, non saranno privi d'interesse alcuni dati statistici che si poterono raccogliere intorno alla situazione del debito ipotecario nelle provincie a cui la legge 14 giugno dovè essere estesa, ed intorno alle operazioni di credito fondiario che per virtù di essa poterono farsi dove fu posta in vigore. In questo modo la rappresentanza nazionale potrà essere edotta degli effetti già conseguiti dalla nuova forma di

credito e giudicare ad un tempo dei bisogni a cui dovrebbe provvedere in que' luoghi dove sta per applicarsi.

Nessuna pubblicazione ufficiale fece conoscere in alcun tempo la somma a cui ascendeva il debito ipotecario nelle provincie italiane occupate dal Governo austriaco fino all'anno 1866; e il Ministero delle finanze del nostro regno, che si diede cura d'inserire nel proprio annuario (anno 1867) i dati relativi alle altre provincie per gli anni 1864 e 1865, non ha potuto finora completare ivi le proprie ricerche sopra codesti

rilevanti interessi. Queste notizie, che forniscono pure un indizio significativo intorno alle condizioni della proprietà fondiaria, rimarrebbero pertanto ignorate ove al silenzio dei documenti ufficiali non ci fosse dato di poter supplire, benchè imperfettamente, riproducendo i dati che vennero raccolti nell'anno 1858 dai tredici uffici veneti, detti *Conservazioni* delle ipoteche, per virtù di un decreto del tribunale d'appello di Venezia, e che videro la luce in una pubblicazione privata. Noi li compendiamo pertanto nel seguente prospetto:

*Mutui fruttiferi iscritti presso le Conservazioni venete delle ipoteche dal marzo 1848 al febbraio 1858.*

(Dati raccolti per decreto del tribunale d'appello di Venezia 1° marzo 1858.)

P r o v i n c i e	CAPITALI FRUTTANTI		Totale
	meno del 5 per 100	più del 5 per 100	
	Valuta austriaca		
Conservazione di Venezia . . . . .	2,048,984 05	40,193,218 97	42,242,203 02
Id. di Chioggia . . . . .	1,994,405 73	10,623,158 11	12,617,563 84
Id. di Padova . . . . .	1,628,770 17	53,213,375 10	54,842,145 27
Id. di Este . . . . .	1,450,941 16	14,586,220 92	16,037,162 08
Id. di Udine . . . . .	2,304,247 »	46,030,578 »	48,334,825 »
Id. di Treviso . . . . .	1,612,176 56	43,192,773 75	44,804,950 31
Id. di Verona . . . . .	773,959 25	27,814,496 99	28,587,456 24
Id. di Vicenza . . . . .	240,000 »	31,500,628 12	31,740,628 12
Id. di Bassano . . . . .	655,662 69	13,817,031 37	14,472,694 06
Id. di Schio . . . . .	114,000 »	13,859,550 »	13,973,550 »
Id. di Belluno . . . . .	457,614 »	5,464,968 »	5,992,582 »
Id. di Feltre . . . . .	231,653 »	3,675,249 »	3,906,902 »
Id. di Rovigo . . . . .	2,106,896 81	14,184,714 88	16,291,611 69
	15,619,310 42	318,155,963 21	333,774,273 63

Se alla somma qui sopra indicata si aggiunge in via approssimativa il debito ipotecario (non compreso in essa) di quella parte della provincia di Mantova che

era soggetta alla dominazione austriaca, può crederci che in quel tempo tutto il debito di quella parte d'Italia non si discostasse dalla somma di trecento mi-

lioni di lire italiane. Debito abbastanza rilevante senz'alcun dubbio, aumentato inoltre sicuramente nel decennio successivo, ma proporzionatamente inferiore a quello di tutte l'altre provincie del regno, e che venne determinato per l'anno 1865 nella somma di lire 4,220,457,277. Malgrado queste condizioni migliori della proprietà fondiaria nel Veneto, non potrebbe mettersi in dubbio la necessità di introdurvi prontamente quella forma di credito che è destinata a sussidiarla. In questi ultimi tempi vanno crescendo ognor più le difficoltà di rinvenire i capitali ch'essa richiede sotto la guarentigia del vincolo ipotecario, mentre d'altro lato le domande di nuove sovvenzioni devono essere più numerose e più pressanti in forza del benefico rivolgimento economico che la legislazione man mano applicata va ivi compiendo nelle condizioni della proprietà immobiliare. Le decime, i censi e le altre annualità che tenevano vincolata la terra ai corpi morali possono ora affrancarsi per virtù della legge del 24 gennaio 1864 già estesa a quelle provincie; la prossima abolizione del nesso feudale, già pronunziata dal primo ramo del Parlamento, e la vendita dei beni appartenenti alle sopresse corporazioni religiose faranno partecipe dei benefici del credito una parte più ampia del suolo; e lo stesso effetto sarà raggiunto quando, esteso a quelle provincie il Codice civile del regno, si svincolino le sostituzioni fidecommissarie e sia consentita l'affrancazione dei vincoli enfiteutici eziandio verso i privati. Per questi propizi mutamenti legislativi, la ricerca di nuovi prestiti sarà senz'alcun dubbio maggiore; e si può presagire che essa venga ancor più promossa dalle mutate condizioni politiche, però che non ultimo pregio d'un reggimento libero e nazionale si è quello d'incoraggiare quell'operosità produttiva, di cui è principale fattore, nelle condizioni industriali dei nostri tempi, l'applicazione del capitale.

Non è necessario per fermo di dimostrare quanto sia utile la funzione economica del credito fondiario, nè di ricordare i vantaggi molte volte enumerati che s'attendono dalla forma regionale che ha improntato la legge del 14 giugno 1866. Ma se pur fosse mestieri di addurre altre prove in favore della pronta sua applicazione nelle provincie più volte nominate, basterebbe indicare che nessun altro istituto adempie ivi a questo ufficio e che sono scarseissime le sovvenzioni fornite dalle Casse di risparmio alla proprietà immobiliare. Queste ultime, benché fondate nel Veneto prima che in alcun'altra parte d'Italia, non si accostarono giammai a quel grado di prosperità che raggiunsero in qualche

regione del nostro paese e particolarmente in Lombardia e nelle provincie ex-pontificie. Basti il dire che nel Veneto se ne conta appena una per 292,705 abitanti, mentre in tutto il regno, comprendendo anche quelle del mezzodì che sono assai scarse, se ne annovera una per 29,275 abitanti, e volendo precisare in altro modo queste comparazioni, basti avvertire che nell'anno 1864, a cui si riferiscono codesti ragguagli, le attività delle otto Casse di risparmio veneta ascendevano a non più di lire 10,556,780 61, vale a dire appena la ventiduesima parte del capitale accumulato nelle casse di tutta l'Italia il quale ascendeva in complesso a lire 229,850,720 91.

Il credito fondiario organizzato dalla legge 14 giugno 1866 riempirà prontamente queste lacune, e provvederà in modo soddisfacente ai bisogni della proprietà immobiliare nel Veneto? Ognuno conosce i lieti presagi che si ricavarono dal concetto di questa legge, che ha ripartita la funzione del credito entro determinate zone commettendone l'esercizio entro ciascuna zona ad un istituto di credito assai reputato per le sue tradizioni e per la somma dei capitali che gli vengono affidati; sfortunatamente queste promesse non furono finora realizzate da alcuno dei cinque istituti a cui venne affidata la funzione del credito fondiario, e lo prova il prospetto che si pubblica qui appresso. Ma non può sfuggire ad alcuno ch'è troppo breve il periodo di esistenza della nuova istituzione [per poter congetturare da esso con qualche fondamento che le siano serbati non favorevoli destini. Quando si consideri che le operazioni non incominciarono di fatto se non che nell'anno 1868, si comprende ancor meglio che ogni giudizio sfavorevole sarebbe per lo meno immaturo; esso potrà attendibilmente pronunziarsi sol quando i vari istituti abbiano trovata una larga ospitalità nell'ambiente economico del nostro paese; e soprattutto allorchè le migliorate condizioni finanziarie rialzeranno le sorti del credito pubblico. Allora questa forma di credito, ch'è sì bene protetta dai pericoli di grosse perdite e di fortunate oscillazioni, troverà favore presso i detentori del capitale, ed il pronto commercio delle cartelle fondiarie offrirà facili ed abbondanti sovvenzioni alla proprietà immobiliare.

Ecco pertanto il prospetto che riassume le operazioni di credito fondiario eseguite in base alla legge del 14 giugno e che fu compilato colla scorta dei documenti trasmessi, dietro domanda della Giunta, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio:



*Operazioni di credito fondiario nel regno d'Italia.*

Istituti di credito	Periodo delle operazioni	Prestiti ipotecari	Conti correnti garantiti da ipoteca	Anticipazioni sopra depositi ai cartelle fondiarie	Totale	Prezzo medio di Borsa	
Cassa di risparmio di Bologna	Dal 1° gennaio al 1° luglio 1868 . . . .	Lire 116,500	*	*	116,500	85 per 0/0	
Monte dei paschi di Siena . . .	Dal 1° gennaio al 3 ottobre 1868 . . . .	194,000	1,600	54,458	250,058	*	
Cassa di risparmio di Milano (1)	Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1868 . . . .	696,000	*	*	696,000	440	
Banco di Napoli . . . . .	Dal 1° gennaio al 1° luglio 1868 . . . . .	157,000	*	*	157,000	387 50 a 395	
Opera pia di S. Paolo in Torino	Dal 1° gennaio al 1° dicembre 1868 . . . .	2,898,915	*	*	2,898,915	425 50	
					Totale . . . . .	4,118,473	

(1) Aggiungiamo in fine di questa relazione, quale allegato, un prospetto più recente e più particolareggiato delle operazioni di questo istituto.

Venendo ora a ragionare del modo con cui si potrebbe rendere operativa nel Veneto la legge del 14 giugno 1866, anche prima della promulgazione delle leggi civili del regno, la Giunta ha constatato che soltanto alcune disposizioni in essa contenute sono incompatibili col Regolamento generale del processo civile vigente in quelle provincie; mentre le altre, che si discostano dalle norme della legislazione austriaca, contemplano atti o privilegi che non sono con essa incompatibili. Per indicare anzitutto queste ultime, non v'ha dubbio che i Conservatori dovranno procedere alla riduzione della somma ipotecariamente iscritta, com'è disposto dall'articolo 7 della legge che va ad estendersi, ed alle rinnovazioni d'ufficio secondo il disposto dell'articolo 14, tuttochè ciò non sia conforme alla legislazione generale vigente nel Veneto. Parimenti le disposizioni dell'articolo 11, che contempla la riduzione delle iscrizioni generali, e dell'articolo 21, che agevola il conseguimento delle copie di titoli esecutivi, non recheranno alcun imbarazzo all'applicazione della legge 14 giugno. Non esistendo ivi le iscrizioni generali, nè essendoci alcuna difficoltà ad ottenere le copie degli atti che corrispondono ai titoli esecutivi della legge italiana, gli articoli suindicati non avranno alcun effetto.

Disposizioni essenzialmente diverse ed incompatibili

colla legislazione vigente nel Veneto son quelle contenute negli articoli 13 e 22 della legge 14 giugno 1866.

L'articolo 13 stabilisce che le iscrizioni ipotecarie prese dall'istituto abbiano ad essere valide « nono-stante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la promulgazione della sentenza. » Il regolamento generale del processo civile pel regno lombardo veneto stabilisce al paragrafo 83 che « dal momento che il concorso sarà aperto, non potrà alcun creditore ottenere validamente, sopra la sostanza dell'operato, nè notifica, nè ipoteca nè qualsiasi altro mezzo di assicurazione. »

Come si scorge assai facilmente, la disposizione dell'articolo 13 della legge 14 giugno non può essere applicata all'istituto di credito fondiario funzionante nel Veneto finchè vige colà una legge generale che stabilisce un termine più breve per la validità delle iscrizioni ipotecarie a favore dei privati. Se questi ultimi possono prendere validamente una iscrizione fino alla vigilia del giorno in cui viene dichiarato il fallimento, sarebbe cosa assurda l'imporre all'istituto l'obbligo di iscriverla il proprio credito almeno dieci giorni prima che il fallimento venga pronunziato.

L'articolo 22 introduce in favore dell'istituto parecchie modificazioni al procedimento di espropriazione del Codice di procedura civile del regno, ma determina in

pari tempo implicitamente che, nelle parti non modificate, il complesso degli atti esecutivi debba eseguirsi secondo le discipline del Codice stesso. Ora ognuno sa quanto sia diverso il sistema della legislazione italiana dall'austriaca; e non v'ha dubbio che se si mantenesse, qual è, l'indicato articolo 22, la legge che lo contiene non potrebb'essere applicata, e però la funzione del credito fondiario sarebbe attuata nel Veneto soltanto di diritto e non già in via di fatto.

A togliere queste difficoltà di applicazione della legge che verrà estesa alle provincie venete ed a quella di Mantova, la Commissione crede sia conveniente di sospendere in quelle provincie la efficacia dei predetti articoli 13 e 22 fino al giorno della attuazione dei Codici del regno; e propone siano mantenute in vigore le corrispondenti disposizioni della legge generale vigente in quelle provincie. A raggiungere questo scopo sono rivolti gli articoli 3 e 4 che si aggiungono al progetto ministeriale. Ma poichè sembrava pur giusto di conservare, per quanto era possibile, anche nel Veneto all'istituto di credito fondiario quelle forme più spedite del processo esecutivo che vennero ad esso accordate

5  
nell'articolo 22 della legge 14 giugno 1866, si trovò necessario di coordinare al regolamento di procedura vigente in quelle provincie tutti quei privilegi che non fossero con esso incompatibili. L'articolo 5 del presente progetto provvede a questo scopo ed assicura tutta la facilità d'applicazione alle indicate misure transitorie.

L'ultimo articolo inscritto nel nuovo progetto è pur esso d'indole transitoria e non ha mestieri di essere giustificato con lunghi ragionamenti. Esso è la conseguenza della avvenuta ricostituzione della provincia di Mantova e risponde alle diverse condizioni giuridiche del suo territorio.

Onorevoli colleghi! la vostra Giunta è persuasa che i provvedimenti da essa proposti non arrecheranno alcun pregiudizio alla economia giuridica ed allo svolgimento economico del credito fondiario nelle provincie in cui sta per esserne attuata la funzione. E fidando che voi riconoscerete com'essi rispondano agli intendimenti da cui è derivata la presentazione del progetto di legge approvato dall'altro ramo del Parlamento, v'invita a sanzionarli col vostro voto.

MORPURGO, *relatore.*

~~PROGETTO DI LEGGE~~

APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella seduta del 22 dicembre 1867*

Art. 1.

Sarà pubblicata ed avrà effetto nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova la legge per l'istituzione e per l'ordinamento del Credito fondiario in data 14 giugno 1866, n° 2983.

Art. 2.

Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 23 di detta legge il Governo ha facoltà di concedere per decreto reale l'esercizio del Credito fondiario nelle provincie del Veneto ed in quella di Mantova.

~~Addi 22 dicembre 1867.~~

~~Il presidente del Senato~~  
~~CASATI.~~

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

L'articolo 13 della legge 14 giugno 1866, n° 2983, non avrà effetto nelle provincie venete ed in quella di Mantova finchè non siavi estesa la legislazione civile del regno, e le iscrizioni ipotecarie continueranno ad esser ivi regolate, anche per ciò che riguarda l'esercizio del credito fondiario, dalla legislazione vigente in quelle provincie.

Art. 4.

Secondo le norme del regolamento generale del processo civile (vigente nelle provincie venete), avrà luogo il processo esecutivo o d'espropriazione dei beni dati in ipoteca all'istituto di credito fondiario, finchè non si effettui in quelle provincie l'unificazione dei Codici.

Art. 5.

Alle norme generali di procedura stabilite dal detto regolamento, sono apportate, per ciò che riguarda l'esercizio del credito fondiario, le seguenti modificazioni:

4) Dal giorno in cui diviene esecutivo il titolo di credito, l'istituto potrà domandare al giudizio competente per l'espropriazione la nomina di un sequestratario dei beni ipotecati e delle loro rendite, il quale sequestratario sarà dato con decreto non soggetto a ricorso od appellazione. Questo sequestratario riscoterà le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese d'amministrazione ed i tributi, verserà nella cassa dell'istituto.

Avrà lo stesso obbligo il sequestratario che si trovi già nominato sull'istanza di altri creditori.

L'istituto ha diritto di richiedere al giudizio medesimo la rimozione del sequestratario e la sua surrogazione. Il giudizio provvederà con decreto inappellabile.

*B)* L'istituto potrà prescindere dalla stima giudiziale e domandare l'incanto sulla base del prezzo venale attribuito agli stabili ipotecati nel contratto di prestito, ovvero sulla base di quel valore che fosse attribuibile agli stabili medesimi

moltiplicando per 60 il tributo diretto verso lo Stato, se si tratti di beni dei quali il debitore abbia la piena proprietà ;

moltiplicando per 30 il tributo stesso se si tratti di beni sui quali il debitore abbia soltanto la nuda proprietà o diritto d'usufrutto ;

sulla base di sei decimi del capitale corrispondente all'annuo canone sulla norma dell'interesse legale, od al valore dello stesso canone, se è in derrate; sulla base del prezzo medio di queste negli ultimi 10 anni, quando si tratti di beni concessi in enfiteusi e dei quali il debitore abbia il dominio diretto.

L'istituto, anche appigliandosi a questo metodo di valutazione, non ha obbligo di sottostare all'offerta.

Ove la vendita o la rivendita non seguisse, si procederà ad un nuovo esperimento in cui gli stabili saranno venduti a qualunque prezzo.

*C)* L'istituto può surrogarsi a qualunque creditore che avesse già iniziata la esecuzione sui beni stabili sui quali cade la sua ipoteca, per continuarla in di lui luogo e vece, sottoponendosi però all'obbligo di comprendere nel suo processo anche la maggiore quantità di stabili che fosse stata appresa dal creditore precedente.

L'istituto decadrà da siffatto diritto ogni qual volta lasciasse scadere di oltre un mese i termini ordinari stabiliti dal regolamento del processo civile, e la esecuzione potrà essere ripigliata e continuata dal creditore surrogato a quel grado, in cui l'avesse abbandonata l'istituto.

*D)* Il giudizio assegnerà sempre, nell'interesse del credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nel quali il regolamento generale del processo civile stabilisce un termine massimo ad un minimo.

*E)* Il compratore degl'immobili, nel termine di 14 giorni dopo che sia passato in giudicato il decreto di delibera, dovrà pagare all'istituto, senz'attendere il giudizio di graduazione, quella parte del prezzo che corrisponde al credito dell'istituto in capitale, accessori e spese. In difetto di che, vi sarà astretto con tutti i mezzi consentiti dalla legge e colla rivendita degl'immobili

aggiudicatigli, a sue spese e rischio, salvo l'obbligo all'istituto stesso di restituire a chi di ragione quel tanto coi rispettivi interessi, per cui, in conseguenza della graduazione, non risultasse utilmente collocato.

Art. 6.

Il disposto dei precedenti articoli 3, 4 e 5 della presente legge non è applicabile a quella parte della provincia di Mantova che fu ad essa aggregata colla legge 9 febbraio 1868.

*Approvato nella seduta del 19 febbraio 1869*

*P. B. B.*

Allegato

Stato delle operazioni fatte dall'istituto di credito fondiario presso la Cassa centrale di risparmio in Milano al 31 dicembre 1868.

Epoche della presentazione delle domande	Numero delle domande	Importo complessivo			Domande accordate ma non ancora stipulate	Contratti stipulati		Emissione cartelle		Importo delle domande ancora allo studio
		delle somme domandate	di quelle respinte	di quelle ritirate dalle parti		condizionali senza consegna cartelle	definitivi cartelle	Quantità	Importo	
Dal 1° settembre 1867 epoca dell'attivazione al 31 dicembre detto anno . . . . .	24	1,278,200	256,500	107,000	569,500	34,000	»	»	342,200	
1868										
1° trimestre . . . . .	15	323,000	33,000	7,500	37,000	417,000	436,000	812	25,000	
2° id. . . . .	12	808,500	40,000	»	368,500	139,000	117,000	234	248,000	
3° id. . . . .	22	1,040,500	120,000	»	274,000	271,500	141,000	282	177,500	
4° id. . . . .	23	1,026,000	85,000	98,000	547,000	»	390,500	781	301,000	
Totale . . . . .	96	4,476,200	534,500	207,500	1,259,000	861,500	1,054,500	2109	1,093,700	

Relazione sul

Prog. & Estensione dell'ordin. del credito  
fondiario alle prov. venete e di Mantova

12.

Les Comptes de l'Etat sont  
nuls et de nul effet en ce qui concerne les dépenses  
non autorisées par la loi de crédits.  
Ils ne peuvent être opposés aux Comptes de l'Etat.

13.

Les Comptes de l'Etat sont  
nuls et de nul effet en ce qui concerne les dépenses  
non autorisées par la loi de crédits.  
Ils ne peuvent être opposés aux Comptes de l'Etat.

14. Et les Comptes de l'Etat sont

15. Les Comptes de l'Etat sont  
nuls et de nul effet en ce qui concerne les dépenses  
non autorisées par la loi de crédits.

16. Les Comptes de l'Etat sont



Legge 14 Gennaio 1866 N° 2985

Art. 7 Ultimo capoverso

Cresso non le riduzioni o cancellazioni di una forma scritta non viene eseguita dal Conservatore delle ipoteche se non in seguito ad esibizione di documenti pubblici, o visto nelle forme dal Notaio.

Art. 12 Le iscrizioni contrarie non hanno luogo da noi o qualunque modo se relative a servidioni marginali.

Art. 13 Non compare al Regolamento sul Procedo Ediziale d'arrolli in

Art. 14 In noi scadute il decennio, neppure obbligate incombenti al Conservatore per la rinnovazione di qualsiasi iscrizione

Art. 15 Cresso non è tenuto a versare il canone delle ipoteche (che ad esso si riferisce) delle iscrizioni agevolate (almeno in tanto), ma il debitore è diritto a riduzione, mentre a garanzia del suo credito il creditore può scegliere quale appaia meno oneroso del debitore, e non avere una speciale disposizione di legge che limiti questo diritto.

Art. 20 Proclama di darvi alle disposizioni delle imposte dirette per le no scapi di dotti e terreni e delle norme della Patente del 1866 sono le diverse disposizioni di equazione più malate.

quantità di dotti, nella pratica

Art. 21. Art. 557 Cod. di Proc. Civ. il quale contempla il ritaglio  
di copie in forma esecutiva. La cui non suffictono copie  
in forma esecutiva, ne per ottenere copie di un atto  
esecutivo richiedonfi i termini o presenzia del  
tribunale, a seconda che l'atto fu emanato, basta la  
preparazione del bollo o carta relativa.

Art. 22. Art. 2. Procedura civile un contenzioso lo espropria-  
zione sono art. 659, 660 ecc.

La procedura in questo art. stabilita non puo essere in nessun modo  
applicabile nel alla vostra procedura ordinaria, ni alla pro-  
cedura sommaria, ni alla cambiariva e neppure a quella pro-  
cedura notariale. Diversa questa dalla procedura ordinaria  
contenuta nel Cod. di Proc. Civ. del regno, per un  
poco sarebbe impossibile attivare la presente legge senza  
i seguenti articoli stabiliti nel modo che in quella delle  
istruzioni (una speciale procedura che non puo essere colla  
nostra, considerando la massima sollecitudine  
che deve nel ricordarsi o di loro a un'istruzione per legge  
che procedono con la propria legge in modo che non puo essere

... amministrativo pure, partecipazione al debito, e l'altro da  
termini, e giorni, può essere e program, con altro in  
credito o debito della parte.

Posto in mente l'immovibile o mobile deve procedere a  
la stima e previsione a seconda dei casi; ne può mai il creditore, con  
citazione come richiede l'art. 665, demandare l'immobile, e neppure  
l'offerta permessa dall'art. 663.

Art. 27 cita l'art. 1253 del Cod. civ. e l'art. 1254. Secondo la nostra legislazione  
funzioni di diritto nella igarica non sussistono, e la garanzia  
merito e propriamente un credito, non si ha nel luogo del  
creditor, e ciò non viene appreso nel credito.

Le funzioni obbligate: nostri e fattori alla giunta e richiesta del  
lo stesso articolo, alla responsabilità in iscritto, alle spese  
per le notifiche, alle indagine per sussistere o meno igarica  
sul fondo sequestrato; a termini dei contratti in vigore, e credo  
che si spetterà non possono obbligarli a questo.

Conclusioni. Ho ritengo che la legge sul credito fondiario non  
potrebbe essere applicata da noi, se non in un caso, e non sono modi  
ficati i codici; eppure si riferisce dalla legge al di fuori  
nei regolamenti (e che si riferiscono al Cod. di Procedura  
modificandolo) o correlarle di apposite procedura speciale nella  
quale comprendi anche disposizioni che qui sono unite al cod. civ.  
come l'art. 665 e seg. j. e. e che la noi sono oggetto del Reg. di Procedura

quant. e. da eff. nella procedura  
Il governo austriaco non ha  
la istituzione del

due due fratelli, in caso non leppelo la relazione, lo appunto la legge  
per la impossibilità, non viene posta in vigore nelle nostre pro  
vincie, che in seguito alla unificazione della legislazione.  
Allora la tua domanda, si riduce ad una semplice curiosità  
di averla soddisfatta, in caso contrario di non di me  
sempre e dovunque. addio

alvise

MINISTERO DEL RE

PRESIDENZA

Visti tenendo che la offesa  
della integrità della legge civile  
riguarda al credito fondiario in tanto e in quanto in  
quanto esso è garanzia alle operazioni del credito  
e che quindi il governo del re [in] tal caso la fa-  
coltà dell'art. 2.º del progetto sopra veduto e a cui  
si può in concisione e coordinare alla legislazione non  
ancora unificata  
poffa alla diffinizione degli articoli

La Camera, invitando il Ministero  
a presentare al Parlamento quelle misure legi-  
slative che son necessarie alla completa e compiuta  
re della presente legge, poffa alla discussione  
degli articoli

MINISTERO DELLE FINANZE

SECRETARIA D'UFFICIO

Corno Collega

Le informazioni riguardavano prima  
Dati App. di fughe e furti di valigie;  
Dopo furono occupate in ricerche e spogli  
per redditi della Spisberga Mobile - In  
quegli uffici non si tenne statistica ipotica-  
ria; quella che abbiamo nel resto del Regno  
fu ideata da me nel 1863. Al principio  
dell'anno fu ordinato il lavoro per Veneto;  
lavoro non breve e dispendioso.

Desidero non poterli fare migliori  
rispetto, e ne è stato rassicurato

12. 12. 68.

L. affond. amico  
G. B. B.

Dell'ott. ab. Br. 1867

Oper. pia. di S. Paolo Mutua. L. 103.500

116,000

Milano

Magolo

Sina

mutua

mutua

Natura. Di. K. di organizzazione - Demand  
sempre nei primi tempi sono per. Di. protetto, per  
che alla cassa di risparmio di Milano sono stati  
presentati, fin al 15 Dic. 1867, domanda per

1.286.700 lire di cui il resto era stato per  
a. 1867 per lire 50,000

Propria in la incassazione ad essere versata  
te del coll'acquo corrente

Per complesso e. per. Di. che non proficilo tutto  
la cura necessaria da quel che accipio, e a. compila  
che la cassa di risparmio' documenta con numero 107  
urgente - Di. deposito' rispondenti ad un' gestione  
massa di risparmio

in la maggior parte, anq' 'grup' di tabella, e  
costo sempre a profitto 'spending'

1. Alteri aut concessione in quibus

Alia Regis et Imperatoris 1866 de ha. vobis  
et universis principibus ad creditum  
ex his gubernantur per allegandam  
delegis ad un. potest. s. credit. videntur  
nulla per se.



Situazione del debito ipotecario

alla fine del 1864 -  
capitale appiuvato  
con i rinvigini - L. 4 020 691 444

Popolare appiuvato con  
rinvigini alla fine del 1865 " 4 220 457 977

Per l'entrata in questo capo mi le rendite capi:  
Popolare appiuvato con i rinvigini, o' il credit:  
to impenduto per -

Elargitori della giunta composta di deputati  
 Morpurgo, Fuzi, Biondo, Groffi, Serraro  
 Majorana calabrese, Pesti  
 sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze  
 industria e commercio  
 nella tornata del 5 dicembre 1868

Estensione alle provincie venete e a quella di  
 Mantova della legge sul ordinamento del credito fondiario.

Onorevoli colleghi! - Il Comitato privato di cui la  
 sua adesione al progetto di legge, già approvato dal  
 l'altro ramo del Parlamento, che estende alle pro-  
 vincie venete ed a quella di Mantova la legge  
 del 14 giugno 1866 sull'ordinamento del credito  
 fondiario. La ~~medesima~~ Commissione alla vostra Com-  
 missione spetterebbe pertanto un ufficio affai grave  
 e sarebbe quello di raccomandare ~~alla vostra~~  
 approvazione ~~ad approvare~~ ed insistere ad aspet-  
 tare col vostro voto l'applicazione ~~in ogni~~  
 parte del regno d'un istituto economico lungamente  
 considerato ~~o dal governo~~ e dal quale si sperano  
 benefici effetti. Finché alcuni dubbj insorsero so-  
 pra l'efficacia del provvedimento legislativo in que-  
 sto al quale noi abbiamo l'incarico di riferirvi,  
 questi dubbj non ci parvero chiariti a sufficienza  
 dalla relazione con cui il progetto di legge fu  
 presentato dal ministro alla Camera, né co-  
 stata relazione contiene alcuno di quei dati  
 statistici ~~che sono indispensabili a~~  
~~che comprovano la necessità di~~  
 l'anno di ~~osservare~~ qual prova abbia fatto la legge  
 del 14 giugno 1866 nelle provincie in cui venne  
 applicata, quale si possa riprometterne in qual  
 le provincie di cui fu recente l'approvazione  
 e nelle quali l'approvazione legislativa  
 va grado grado si compie, ~~alla~~ ~~vostra~~ Com-  
 missione ha creduto che fosse suo dovere di  
 riempire queste lacune, e si accinge, per  
 quanto è da essa, nella presente relazione.

Il governo austriaco non pubblicò in  
 alcun tempo la situazione del debito ipoteco-  
 rio nelle provincie italiane da esso occupate  
 fino all'anno 1866; ~~ma~~ ~~alla~~ e il ministero  
 delle finanze del nostro regno, che le diede in  
~~ca.~~ ~~di~~ ~~pubblicazione~~ <sup>insistere</sup> nel proprio annuario (anno  
 1867) i dati relativi alle altre provincie pugli-  
 anni 1864 e 1865, non ha potuto finora compler-  
 tare la propria ricerca nella Venezia e nel Man-  
 tovano. Questa notizia, che pure ~~è~~ <sup>porta</sup> un indizio

significante delle condizioni della proprietà fondiaria, e al bisogno dei documenti ufficiali, e al fatto di poter supplire, benché imperfettamente, ~~ad~~ riproducendo i dati che ~~si~~ <sup>sono</sup> ~~trovati~~ negli uffizj, detto Osservazioni delle ipoteche, della ~~Finanza~~, raccolte nell'anno 1858 per Decreto del Tribunale di appello di Venezia.

Prospetto #1

Se a questo prospetto si aggiunge in via pappofimativa il debito ipotecario, in eff non compreso, di quella parte della provincia di Mantova che era soggetta alla dominazione austriaca, si può ~~ritener~~ <sup>ritener</sup> che, in quel tempo, tutto il debito di quella parte d'Italia non si discostava dai trecento milioni di lire italiane. Somma rilevante invero, benché alquanto ~~inferiore~~ <sup>inferiore</sup> (in le condizioni non mutarono di molto, come crediamo, nel decennio successivo) a quella ~~che esisteva~~ <sup>che esisteva</sup> pel resto del Regno e che ascendeva nel 1865 a lire 4, 220, 457, 277. <sup>(1)</sup> Ed essa basterebbe da sola a provare ampiamente la opportunità di introdurre anche in quei luoghi un istituto di credito che ha per scopo di accostare alla proprietà fondiaria i capitali i quali ora sono in scarsi collocamenti, di ~~rendere~~ <sup>rendere</sup> possibile la circolazione del credito da una mano all'altra mediante la creazione delle cartelle fondiaria, e di consentire la lunga durata dei mutui a cui corrispondono beneficii goduto ~~ammortamento~~. Ma gli uffizj uffizj del credito fondiario nel Veneto si manifestano ancor più ~~chiaramente~~ <sup>chiaramente</sup> quando si avverte che la nuova legislazione va compiendo in una benefica rivoluzionamento nelle condizioni della proprietà immobiliare: la decimazione <sup>salvo i casi</sup> e gli altri tributi, che legavano la terra con ~~un vincolo~~ <sup>un vincolo</sup> ai corpi morali, possono ora sciogliersi per virtù della legge del 24 Giugno 1864, già <sup>in</sup> quella provincia; l'abolizione del ~~vincolo~~ <sup>vincolo</sup> feudale già promulgata dal primo ramo del Parlamento ~~indica~~ <sup>indica</sup> confortiva che una parte non insignifi-

(1) Nel 1864 i capitali apprestati con i mutui salvavano a L. 4, 020, 691, 444. E non è mestieri di avvertire che in questa cifra, come in quella superiormente indicata, non son compresi le debite capitalizzate apprestate con i mutui e il resto in prestito.

3

contro del suolo partecipi ai benefici della em-  
 taltezione, il badere esiste del Regno, vicesolan-  
 do le sostituzioni fedecommissarie e conciliando  
 l'affrancamento dei piccoli enfiteutici anche con  
 se i privati accrescano la massa dei beni im-  
 mobili ~~al pubblico~~ posto sul mercato. Per questi  
 proprii mutamenti sarà unq'alcun dubbio maggio-  
 re la ricerca del capitale, una parte più ampia del  
 suolo ~~avrebbe~~ sarà offerta a garanzia col'ipoteca e  
 danarsi prestati ai proprietari, e le stesse condizioni  
 politiche, nuove l'instaurazione del reggimento co-  
 stituzionale favoriranno quella operosità produttiva  
 di cui è principale elemento, ~~l'industria~~ nelle condizioni  
 industriali dei nostri tempi, l'applicazione  
 multiforme del capitale.

Poche ore fuor di Dublio, a puer era mestieri  
 di fare, l'utilità di estendere la funzione economi-  
 ca del credito fondiario alle provincie che non sono  
 ancora in grado di profittarne, la Commissione co-  
 stituzionale ~~adempie~~ l'ufficio dell'incarico avuto se si debba  
 gaffo ad esaminare la forma speciale di questo  
 specie di credito che venne creata dalla legge 18  
 giugno 1866 e se presumesse di pronunziare un  
 giudizio sulla prova da essa fatta, nel breve pe-  
 riodo dalla sua creazione. ~~Da una~~ ~~abbiamo~~ fu-  
 tamente nessuna ragione esiste fin qui per immen-  
 tare la lista provincie che si fecero ~~proprio~~ altre  
 quando una legge applicò il concetto affar iduen-  
 te di ripartire entro determinate zone la funzio-  
 ne del credito fondiario e di ~~completare~~ ~~l'opera~~  
 ogni d'alcune istituzioni di credito affar ~~economiche~~  
 per le loro condizioni e per le ~~risorse~~ ~~risorse~~ ~~del~~  
 capitali che off. ~~varie~~ ~~risorse~~. Ma il seguente pro-  
 spetto, che fu compilato coi documenti di cui  
 la Commissione poté avere comunicazione dal  
 Ministero di agricoltura, industria e comer-  
 cio, dimostra affar chiaramente quanto differa la  
 ricerca alla novella istituzioni di acquistare ga-  
 gliardia di oltre e più se esse è ~~ben~~ ~~ben~~ ~~ben~~  
 si di ~~procedere~~ ~~procedere~~ ~~procedere~~ una ~~legge~~ ~~legge~~ ~~legge~~  
 l'ambiente economico del nostro paese.

Operazioni di credito fondiario nel Regno d'Italia

Stato	Periodo delle operazioni	Profitti ipotetici Lira	Conti correnti giurati in parte	Anticipazioni non giurate in parte	Totale	Per cento di profitto
Stato di Napoli	dal 1° Gen. al 1° luglio 1866	116,500	—	—	116,500	85
Stato di Sicilia	dal 1° Gen. al 31 Dic. 1866	194,000	1,600	54,558	250,158	100
Stato di Lombardia	dal 1° Gen. al 31 Dic. 1866	696,000	—	—	696,000	440
Stato di Napoli	dal 1° Gen. al 1 luglio 1866	157,000	—	—	157,000	38750-396
<del>Stato di Sicilia</del>	<del>dal 1° Gen. al 31 Dic. 1866</del>	<del>2,226,600</del>	<del>—</del>	<del>—</del>	<del>2,226,600</del>	<del>430-50</del>
Stato di Sicilia	dal 1° Gen. al 31 Dic. 1866	2,898,915	—	—	2,898,915	498-50
					3,158,475	

(A)

it non era esplicito, lo spettacolo, di cui non era  
 causa di questo articolo di regolamento, ma era  
 l'induzione fuori grande. Angustato non  
 e' a dubitare che il credito, sotto la parola per  
 via, rispetto ai mezzi offerti, incompleti ai bisogni  
 ed alle risorse della proprieta' immobiliare. Le  
 persone e dei progetti pagabili che non puote  
 essere qui sotto e nei quali le domande di  
 credito oltrepassano di gran lunga le commissioni  
 formate dai diversi istituti. Non dovendo questi  
 fatti da un punto di vista piu' alto, piu' sparsi  
 che agli istituti speciali vengono separatamente le emesse  
 e nell'ordine del credito pubblico e la conversione  
 della Debito numero di calcoli alle cartelle fondi  
 re che erano in buona disposizione. Per  
 gli istituti italiani, incominciando a fargli  
 quale credito fondiario istituito nel principio del  
 corrente anno, parecchi non si potrebbero tenere  
 tenuti alla carta quindici abbonamenti in tutto  
 to i prestiti fatti dalla Banca per il 1. del 1855.000 nel  
 giugno 1857 e quello della legge di risparmio  
 De Milano che aumentavano nell'egual misura  
 a L. 15.000. E piu' di 100.000 che  
 un anno di un milione di lire, anche diff  
 un milione di lire e di 100.000 la novella istituzione  
 del debito pubblico, completamente estinta nelle  
 di una certezza sicura, e di un pagamento del  
 capitale della proprieta'. Ma pu' essere un mag  
 gior successo questo numero di prestiti che si  
 emendazione in tutti i paesi, la commissione  
 vede un debito di sollecitare il governo a prop  
 vedere affinché venga piu' istituito. E di que  
 giorni del regolamento approvato con Decret  
 to Agosto 1866 n. 1777. L'intervento del de  
 gale governativa con la Determinazione del parecchi  
 articoli di questo regolamento ed in particolare  
 dell'art. 57, potra' che esercitare negli accordi  
 una influenza non agevole. E' noto che la  
 gione dei mezzi annuali e della garanzia  
 ultimamente, presentata nel regolamento dell'art. 57.  
 l'art. 58, gli sarebbe mestiere a due maggiori  
 pubblici e conseguentemente ad un altro  
 un altro con piu' rigorosi di stato nell'istituto  
 riferente.

Dopo di aver, accennato sommariamente quale  
 si manifesti, la condizione del credito fondiario non  
 e' la legge 16 giugno 1866, la quale commissioni dei  
 per anno di. Per questioni speciali che vennero  
 sottoposte al suo corso legislativo dall'anno del presente  
 progetto di legge e, tuttavia, piu' approvati dal Senato  
 Carlo D'Azeglio.


(In nota creare minuta) n. 3

Credito fondiario della  
 legge di risparmio  
 Bologna  
 Tabella Ottobre 1867 al 31 Maggio 1868

Pro	Laonde	Em. restati	Em. sceltate	Em. alle stede
Bologna	600,480	3,720,180	41	60,000
Ferrara	500,000			36,000
Modena	238,000	25,000		200,000
Macarate	60,000			20,000
Ancona	50,000			50,000
Roma	3,000	3,000		
Tot.	1,501,480	3,748,180	2	1,150,000

104

(1) L. di D. Azeglio n. 1.199.000 per vendita  
 (2) L. di D. Azeglio n. 2.120.000 per vendita  
 (3) L. di D. Azeglio n. 2.120.000 per vendita



1. It no. 14

(N 4)

(ogni  
in nota esente in minuti)

Credito fondiario delle opere pie di S. Paolo in Torino

Opere eseguite dal 1 Gennaio al 30 Giugno 1868

Prov.	Domande						Corse delle cartelle		
	presentate N° somme	rigettate N° somme	ammesse N° somme	in corso N°	distrag. N°	ammesse			
Alessandria	24	460 500	5	120 000	4	101 000	15	189 500	427.50
Livorno	11	216 000	1	2 000	6	80 500	4	128 500	430.
Genova	4	529 000	2	28 000	1	500 000	1	1 000	437.50
Parma	18	597 000			3	42 000	15	555 000	440
Piacenza	7	532 000			1	20 000	6	512 000	427.50
Porto Maurizio	1	25 000					1	25 000	433.50
Torino	53	1 559 500	10	137 500	14	878 500	29	543 500	455.75
<b>Totale</b>									
Nel semestre	118	3 922 000	18	345 500	29	1 622 000	71	1 954 500	434
Nel period.	50	1 130 500	12	360 000	15	1 97 500	23	573 000	
A tutto 30 giugno 1868	168	5 052 500	30	705 500	44	1 809 500	94	2 527 500	434



L'ultima ed più grave questione è già stata sollevata dal ministero nella relazione con cui accompagna alla Camera il progetto di legge ~~di riforma~~ La legge 14 giugno 1866, ~~che estende il diritto alle provincie venete e di Santona, non potrà essere praticamente applicata, finché la legislazione civile del regno non si sostituisca all'austriaca, tuttora vigente in quelle provincie. ~~Dimostreremo le divergenze~~ Anche senza indicare minutamente le diverse discipline delle due legislazioni, è agevole comprendere che la ~~piena promulgazione~~ la formalità relative alle iscrizioni ipotecarie, gli atti esecutivi, e il processo di espropriazione non potrebbero aver luogo finché non siano in vigore quelle leggi a cui si riferisce il nuovo ordinamento del credito fondiario o che vengono da esso modificate. È basti citare in prova di codesta affermazione, ~~che si accede da cogliere~~ <sup>alcuni articoli della</sup> ~~diversi~~ <sup>legge 14 giugno 1866</sup> ~~il quale parla di~~ <sup>art. 12 della</sup> ~~marginale che il conservatore delle ipoteche dovrà~~ <sup>annullarsi</sup> ~~ben essere in determinati casi, ~~che non trova~~ <sup>non si può</sup> ~~nel rispondere nella legge austriaca, - l'art. 13 <sup>che si applica ad</sup> ~~il processo~~ <sup>ed</sup> ~~che si applica~~ <sup>nelle provincie venete nei casi di fallimento, ~~la~~ <sup>procedura esecutiva sui beni mobili, - l'art. 20 non</sup> ~~potrebbe avere applicazione ~~rispetto~~ <sup>rispetto</sup> ~~all'esecuzione mobiliare affendi vigente nel Veneto~~ <sup>la</sup> ~~la Patente del 1816 per la riforma della unip.~~ <sup>che</sup> ~~che diretta, - la copia di ~~titolo esecutivo, di cui~~ <sup>parla l'art. 557 del codice italiano di procedura</sup> ~~civile ed alle quali si riferisce l'art. 21 della~~ <sup>legge sul credito fondiario, e sostituito estames al</sup> ~~la legislazione austriaca, ma soprattutto è a te~~ <sup>refe</sup> ~~refe con~~ <sup>del</sup> ~~del art. 22 di questa legge, dappoi~~ <sup>che</sup> ~~che si riferisce alle varie disposizioni del~~ <sup>codice civile del regno, e queste disposizioni</sup> ~~sono diverse dalla forma della procedura ordi~~ <sup>maria, come dalla cambiana, dalla sommaria</sup> ~~ed anche da quella sopra atti notariati dettati~~ <sup>dal</sup> ~~dal regolamento di procedura austriaca.~~ <sup>E così</sup> ~~di altri~~ <sup>di</sup> ~~di disposizioni, che non ricordin~~ <sup>no</sup> ~~no~~ <sup>più</sup> ~~più~~ <sup>ritorni</sup> ~~ritorni~~ <sup>di</sup> ~~di~~ <sup>brevità, ma che sollevano in</sup> ~~ogni~~ <sup>ogni</sup> ~~ogni~~ <sup>capo</sup> ~~capo~~ <sup>molti</sup> ~~molti~~~~~~</sup> <sup>dubbi</sup> ~~dubbi~~ <sup>e</sup> ~~e <sup>darebbero</sup> ~~darebbero~~ <sup>lungo</sup> ~~lungo <sup>ad</sup> ~~ad <sup>ogni</sup> ~~ogni <sup>interpretazione.</sup> ~~interpretazione.~~ <sup>Diverse</sup> ~~Diverse~~ <sup>ben</sup> ~~ben <sup>certa</sup> ~~certa <sup>mente</sup> ~~mente <sup>non</sup> ~~non <sup>con</sup> ~~con <sup>con</sup> ~~con <sup>estabili</sup> ~~estabili <sup>colla</sup> ~~colla <sup>matte</sup> ~~matte <sup>della</sup> ~~della <sup>opera</sup> ~~opera <sup>giuridica</sup> ~~giuridica~~ <sup>e</sup> ~~e <sup>coll'</sup> ~~coll' <sup>interessi</sup> ~~interessi <sup>dell'</sup> ~~dell' <sup>interessi</sup> ~~interessi <sup>privati.</sup> ~~privati.~~ <sup>Limitata</sup> ~~Limitata~~ <sup>questa</sup> ~~questa <sup>condizione</sup> ~~condizione <sup>di</sup> ~~di <sup>esse,</sup> ~~esse, <sup>la</sup> ~~la <sup>Commissione</sup> ~~Commissione <sup>non</sup> ~~non <sup>ha</sup> ~~ha <sup>potuto</sup> ~~potuto <sup>diffinire</sup> ~~diffinire <sup>che</sup> ~~che <sup>il</sup> ~~il <sup>progetto</sup> ~~progetto <sup>di</sup> ~~di <sup>legge</sup> ~~legge <sup>già</sup> ~~già <sup>approvato</sup> ~~approvato <sup>dall'</sup> ~~dall' <sup>senato</sup> ~~senato <sup>all'in</sup> ~~all'in <sup>terno</sup> ~~terno <sup>del</sup> ~~del <sup>Parlamento</sup> ~~Parlamento~~ <sup>non</sup> ~~non <sup>è</sup> ~~è <sup>per</sup> ~~per <sup>il</sup> ~~il <sup>quale</sup> ~~quale <sup>è</sup> ~~è <sup>richiesto.</sup> ~~richiesto.~~

legge 14 giugno 1866



Ma oggi il caso della Camera, non regimessa  
da se' solo lo spinge che effe si propone. Il caso effe  
sia invece legge dello Stato, la funzione del Senato  
fondarsi sul voto ~~dei~~ <sup>dei</sup> ~~sette~~ <sup>sette</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~diritto~~ <sup>di</sup> alle pro-  
vincie ~~che~~ <sup>che</sup> ~~risponde~~ <sup>risponde</sup> ~~ad~~ <sup>ad</sup> ~~quello~~ <sup>quello</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~stanton~~ <sup>stanton</sup>, e  
per non poter cedere, pienamente esalta l'effe  
maggiore contenuta nella relazione ministeriale,  
affessarsi cioè per d'ora il giusto soddisfacimento  
ai voti delle comunali, provinciali e commercia-  
li rappresentanze del Veneto e del Mantovano.  
Cio' accadeva quando la questione dell'unificazione  
in legislativa non era effe risolta, e per tal gui-  
sa era consentita di applicare praticamente il  
credito fondiario nell'approvando le operazioni  
ad effe essenti.

Ma la vostra Commissione non poteva en-  
trare in questo campo così diverso, e discutere  
una questione ben più grave, che si collega ad  
un altro progetto già presentato alla Camera  
dal Ministro Guardasigilli. Effe ha creduto suo  
dover <sup>semplicemente</sup> ~~semplicemente~~ <sup>alla Camera</sup> ~~alla Camera  
di coprirlo quale non la portata del voto  
che ~~la~~ <sup>la</sup> ~~Camera~~ <sup>Camera</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~chiamata~~ <sup>chiamata</sup> ~~a~~ <sup>a</sup> ~~promuovere~~ <sup>promuovere</sup>,  
~~e~~ <sup>e</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~ha~~ <sup>ha</sup> ~~alcuna~~ <sup>alcuna</sup> ~~opportunità~~ <sup>opportunità</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~proporre~~ <sup>proporre</sup> ~~alcuna~~ <sup>alcuna</sup>  
~~legge~~ <sup>legge</sup> ~~per~~ <sup>per</sup> ~~cui~~ <sup>cui</sup> ~~sarebbe~~ <sup>sarebbe</sup> ~~necessario~~ <sup>necessario</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~rinviare~~ <sup>rinviare</sup> ~~al~~ <sup>al</sup>  
Senato. ~~Per~~ <sup>Per</sup> ~~questo~~ <sup>questo</sup> ~~motivo~~ <sup>motivo</sup> ~~è~~ <sup>è</sup> ~~chiamata~~ <sup>chiamata</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~Camera~~ <sup>Camera</sup> ~~ad~~ <sup>ad</sup> ~~proporre~~ <sup>proporre</sup> ~~una~~ <sup>una</sup> ~~legge~~ <sup>legge</sup>~~

Proporre effe reputo indispensabile di esprimere  
il governo ~~di~~ <sup>di</sup> ~~proporre~~ <sup>proporre</sup> ~~al~~ <sup>al</sup> ~~Parla-~~ <sup>Parla-</sup>  
mento quei provvedimenti che tendano ex anen-  
te effe una legge da cui derivano i servizi  
simili a quelli sopradetti. Ed in caso alla effe  
legge della legge ha il primo di proporre  
questo qui alla Camera il seguente ordine del  
giorno.

L'attenzione del Ministero delle  
marche che maggiore efficacia ~~di~~ <sup>di</sup> ~~Ministero~~ <sup>Ministero</sup> ~~alle~~ <sup>alle</sup>  
considerazioni che vennero esposte ed a tal fine  
affogate al voto della Camera  
~~che~~ <sup>che</sup> ~~non~~ <sup>non</sup> ~~ha~~ <sup>ha</sup> ~~alcuna~~ <sup>alcuna</sup> ~~opportunità~~ <sup>opportunità</sup> ~~di~~ <sup>di</sup> ~~proporre~~ <sup>proporre</sup> ~~alcuna~~ <sup>alcuna</sup>  
in il seguente ordine del giorno:

"La Camera, invitando il Ministero  
a proporre al Parlamento quelle misure  
in legislative che non necessitano all'esecu-  
zione della presente legge, passa alla di-  
scussione degli articoli."

Morpurgo, relatore.

Progetti di legge  
Approvati dal Senato del Regno  
nella seduta del 22 Dicembre 1867

Art. 1

Le leggi pubblicate di aver effetto nelle pro-  
vincie del Veneto ed in quelle di cui furono  
la base per la istituzione e per l'ordinamen-  
to del credito fondiario in data 14 gennaio  
1867. Al 2983

Art. 2

Chi levisse e colta sopravvanzato delle prossi-  
genze contenute nell'art. 23 di detta legge,  
il governo ha facoltà di emettere per dischi-  
vere l'esercizio del credito fondiario sulla  
provincia del Veneto ed in quelle di Stan-  
tura

Progetti di legge della Commissione

Identico a quello approvato  
dal Senato

Deve -

1867  
22  
12  
1867

Differenze sostanziali

art. 13

Il § 33 del leglam. gen. del p. r. 1875, art. 13, non stabilisce che, dal momento che il compratore non agisce, non potrà alcun creditore ottenere alcun pagamento sopra la cartenza del debitore o i suoi beni, o su ipoteca, o su qualunque altro mezzo di garanzia, quindi la legge austriaca è più favorevole alle istanze di quelle che lo era l'italiana, il giurista che dispone dell'art. 13 il quale sta a dimostrare che la ipoteca rimane valida e che quindi vengono ammessi almeno dieci giorni avanti la pubblica ragione della cartenza.

art. 19

Il leglam. austriaco fanno prova prima i pubblici atti - I documenti privati fanno prova prima contro il loro autore.

E negli art. 178 e 179, i libri dei commercianti fanno sempre prova a vantaggio dei commercianti, mentre sono forniti di determinati requisiti. Però qui il privilegio sta

Enchiridion leg. prouff. aust.

- § 385 Dato cartenza o invocazione giudiziale
- § 389 transito del pagamento 10 giorni nella cartenza, a richiesta delle parti nella invocazione
- § 390 spirato il termine, si chiede l'invocazione al giudice che promette la cartenza o dirige a cui si fa fatta la invocazione.
- § 400 si fa l'istanza al giudice d'invocazione: si deve se non si vuole eseguire la cartenza.
- § 412 l'attore propone al giudice il liquidatore: cui - entro 10 giorni per le parti entro 3 giorni - nominato dal giudice se vi è contestazione.
- § 417 Il creditore fa istanza per l'invocazione della cartenza al giudice, cui si soggetta il fondo - nome, ragione, debito, del punto, senza istanza.
- § 418 Se non vi è domanda di cartenza per parte del creditore, del debitore o l'altro. "Mortuo" scivola, ma 30 giorni dalla istanza di liquidazione e depositata alla cancelleria, il quale si manda al creditore che dirige la cartenza.
- § 419 Chiesta la cartenza, si discute ad un termine di 30 giorni - il giudice discute e incarica l'incaricato e nel terzo anche a prezzo, conf. caso della cartenza.
- § 425 La cartenza si ordina con ordine di cartenza in officio edito.
- § 424 Questa cartenza al p. r. 1875, art. 13, non stabilisce che, dal momento che il compratore non agisce, non potrà alcun creditore ottenere alcun pagamento sopra la cartenza del debitore o i suoi beni, o su ipoteca, o su qualunque altro mezzo di garanzia, quindi la legge austriaca è più favorevole alle istanze di quelle che lo era l'italiana, il giurista che dispone dell'art. 13 il quale sta a dimostrare che la ipoteca rimane valida e che quindi vengono ammessi almeno dieci giorni avanti la pubblica ragione della cartenza.

art. 7 - invocazione della cartenza =

art. 12 Annuncio del pagamento seguito  
Art. 21 corso di 10 giorni - secondo la legge austriaca con una eccezione, cioè la formalità dell'art. 559, D. C. di prov. civile.

Codice italiano

- art. 559 Invocazione ha luogo sopra titolo esecutivo che è cartenza - ordinaggio. E altri atti caratterizzati aperti, o. o. atti ricevuti da notari o altri uff. pubblici.
- art. 562 - Mappa di cartenza al debitore il titolo esecutivo e il protesto di pagamento prima di procedere all'esecuzione.
- art. 563 - Nel protesto si fa al debitore l'invocazione di pagare nei termini giorni successivi sotto pena di esecuzione della cartenza.
- art. 564 Si intimano al giudice (nel procedimento per l'invocazione) davanti il tribunale civile cui si legge, gli atti esecutivi o gli esecutivi, e al giudice della parte maggiore se sotto per l'invocazione.
- art. 565 Il creditore fa istanza per la nomina di un perito estimatore ed offre il prezzo nei modi determinati dalla legge.
- art. 566 Invoc. sulla legg. uff. della cartenza - nominato dal perito dopo 10 giorni.
- art. 567 Citazione del debitore, permessa dal creditore per promuovere la vendita.
- art. 568 Istanza del tribunale che autorizza la vendita.
- art. 569 Opere di notifica al debitore del bando di vendita.
- art. 570 Opere dell'incasso sulla cartenza, affissione pubblica, ecc.

Della legge 14 giugno 1866

Parere di Commissione, scritto ad agevolare la  
paragone di crediti fondiari possono applicarsi non  
ha nelle provincie venete, talchè sia così vigente  
una legislazione diversa dall'italiana, perchè  
che contemplano altre o contengono parziali leggi che  
non sono incompatibili colla legislazione generale.  
Tale non a ragione d' esempio: la istruzione della  
Commissione riportando l'articolo che ha per oggetto  
(1) del Conservatore delle ipoteche e la rinnovazione,  
che il conservatore (art. 14) deve essere  
Al. C. e Al. D. disposizioni della predetta legge  
non scritte necessariamente perchè la legislazione austriaca  
non ha l'uso della modificazione che si è svolta  
opportuna all'italiano; e ciò si riferisce all'art.  
che contempla la redazione della istruzione generale  
ed all'art. 21 che autorizza il conseguimento  
della copia di tutte le scritture. Per riguardo a que-  
ste disposizioni della legge 14 giugno 1866 non è  
che divergenze o incompatibilità di applicazione  
e per riguardo nel presente la procedura civile  
austriaca.

Questa incompatibilità esiste invece, a non  
dubitare per ciò che riguarda il procedimento  
di espropriazione. L'art. 22 della legge 14 giugno  
1866 si riferisce alle espropriazioni del tipo  
italiano e non ad alcune modificazioni oppor-

~~te~~ ~~del~~ ~~procedimento~~ ~~di~~ ~~espropriazione~~ ~~del~~ ~~tipo~~ ~~italiano~~  
quali sono  
quasi platealmente diverse dal processo esecutivo au-  
striaco (a notare soltanto le più rilevanti, il rife-  
rimento della istruzione e delle istanze nel mezzo d'or-  
dine, la giurisdizione dei giudici esecutivi, il pro-  
cesso di pagamento);).

Ma la Commissione ha creduto che si  
potesse evitare ogni difficoltà mantenendo in vigore  
invece per <sup>del resto</sup> ~~questo~~ ~~procedimento~~ ~~di~~ ~~espropriazione~~ ~~del~~ ~~tipo~~ ~~italiano~~  
stabilita dal Regolamento del processo civile vigente  
nel Veneto, mantenendo in vigore quelle disposizioni  
dell'art. 22 della legge 14 giugno 1866 che non  
sono incompatibili in conflitto colla legge austriaca.  
E ~~non~~ ~~sono~~ ~~risolti~~ ~~tutte~~ ~~applicabili~~, ~~non~~  
in qualche contemplata alla lett. a dell'art. stesso  
perchè il processo di pagamento non è dalla legge  
come esplicitamente contemplato. Ma convegnere di dire  
esplicitamente che la procedura esecutiva au-  
striaca rimanesse inalterata, onde ~~non~~ ~~la~~ ~~istru-~~  
zione degli articoli del Codice di procedura civile del  
Veneto non lasciasse dubbi ed incertezze intorno  
all'applicazione dell'una o dell'altra sistema

credit incompatibili con i nuovi per riguardo al processo di  
espropriazione. In questa parte la legge 14  
giugno 1866 all'art. 22 ~~istruisce~~ ~~che~~ ~~gli~~ ~~art. 22~~  
non sopprimono alcune modificazioni alle nor-  
me generali del Codice di procedura civile, ma delo-  
mina in pari tempo esplicitamente che il pro-  
cesso sopra altri esecutivi ~~non~~ ~~ha~~ ~~alcun~~ ~~effettivo~~  
secondo la disciplina del Codice stesso. Questo ordine  
è affezionalmente diverso dall'austriaco, non solo  
nei punti di minore importanza, ma altresì nel  
la natura della giurisdizione e delle forme più  
importanti del processo. La compila estensione del  
la legge 14 giugno 1866 ~~non~~ ~~contiene~~ ~~alcuna~~ ~~disposizione~~  
pertinente all'effettiva ed far funzionare il credito  
fondiario; ~~ma~~ ~~ma~~ ~~la~~ ~~Commissione~~ ~~ha~~ ~~creduto~~  
che si potesse conseguire questo risultato, a cui  
nella la presentazione del progetto di legge, man-  
tenendo in vigore il processo esecutivo della le-  
gislazione tuttora vigente nella Venezia. Effetti  
è evidente che il meccanismo del credito fondiario  
non soffrirebbe da ciò alcuna pregiudizio e a non  
meglio ~~effettivamente~~ ~~ha~~ ~~affidato~~ ~~la~~ ~~procedura~~ ~~esecutiva~~  
~~esecutiva~~ ~~del~~ ~~credito~~ ~~fondiario~~  
~~del~~ ~~tipo~~ ~~italiano~~ ~~che~~ ~~ha~~ ~~mantenuto~~ ~~in~~ ~~vigore~~  
quelle discipline più favorevoli che sono in vigore  
nelle altre provincie del Regno e che possono con-  
ciliarsi col sistema contenuto del Regolamento  
del processo civile austriaco.

Ma non potremo

- 662 all'ipoteca si applica solo il locum tenens nella cui giurisdizione era un'azienda  
 la pretore
- 665 promuovere la vendita con istruzione ed istruzione - istruzione che da una parte gli  
 che possiede il debito del giudice come la voce dell'azione
- 663 azione dell'istituto sulla persona il debitore può fare un'offerta della sua metà  
 con un tempo istruzione e perizia

Finché non venga abbea alle provincie della Venezia e di  
 Mantova la legislazione civile del regno, non avrà effetto  
 l'art. 19 della legge 14  
 Guizot 1866, e la validità delle iscrizioni ipotecarie in  
 esse viene regolata dalla legislazione in vigore.

Articolo transitorio

Finché non abbia luogo nel Veneto e nelle Provincie  
 di Mantova l'unificazione dei codici, il procedi-  
 mento di espropriazione dei beni dati in ipoteca  
 all'istituto di credito fondiario si farà secondo le di-  
 scipline del regolamento generale del possesso civile  
 in vigore.

Le disposizioni e i pareri accordati all'istituto  
 espropriante nell'art. 22 della legge 14 Guizot  
 1866 si applicheranno anche in procedura della  
 unificazione legislativa, in quanto ~~non~~ non  
 siano in contraddizione colle disposizioni del  
 regolamento generale del possesso civile e  
 permettano l'applicazione

Il disposto degli art. .... non è applica-  
 bile a quella parte della provincia di Mantova  
 che fu ad essa aggregata colla legge .....

11 Febr. 1868

Costituito il regio, il Dep.  
Fazio, offrendo un non effusa parola reges  
art. 21 legge sul ritardo d'istituire  
posteriori. la legge, sulla base e d'oggi  
que a tutto al più si potrebbe far come una  
relazione della Commissione. Di quest'antichità  
non è sufficiente

Maj. Maria Calat accetta il progetto d'opera  
in che il 2° articolo prevede

Morpurgo 2a' lettera dell'art. 22 della legge  
14 giugno 1866 in cui è fatto riferimento alla  
legge. civile italiana -

Ferraris d'altro: prendendo la parola sola  
vando le questioni delle due legislazioni esistenti  
in una sola facoltà lasciata al ministero. in  
affari alla ~~attuazione~~ pratica d'effettiva del  
credito fondiario nel Veneto.

Si ritiene quindi di ~~opportuno~~ trovare  
una formula la quale stringa il Ministero  
ad attuare quanto più presto è possibile  
le disposizioni legislative e in pari tempo  
valori l'approvazione della legge... la  
Commissione adotta l'unico ordine  
del giorno

Art. 1 -

La Giunta ha da conto se  
l'istituzione del Credito fondiario  
- sia nella Novella emanata sopra  
funzionante per gli effetti dell'  
- l'art. 22 della legge 16. Giugno  
1866 anche nei rapporti delle  
leggi di Procedo civile esistenti  
ancora in codice Provinciale,  
e se subordinare l'appli-  
- cazione alla promulgazione  
per desiderata delle leggi civili  
vigenti nelle altre Provin-  
- cie del Regno -

Fuzi

Alla norma generale di procedura stabilita dal  
Detto regolamento ~~essendo~~ applicate le seguenti  
modificazioni:

1. Dal giorno in cui diviene esecutivo il titolo di credito  
l'istituto potrà domandare al giudice competente per legge  
cognome la nomina di un esecutore dei suoi poteri le disposizioni del regolamento  
che a detta del creditore il quale esecutore sarà dato  
con decreto imperpetuo non soggetto a rinvio di appellazione  
- Questo esecutore avrà facoltà di credito di fatto il  
cui ammontare, dotato la spesa di amministrazione di  
tributo, verserà nella cassa dell'istituto.

Avrà lo stesso obbligo di esecutore che a tutti gli esecutori  
all'istituto di altri crediti.  
L'istituto ha diritto di richiedere al giudice ordinario la  
nomina del esecutore e la surrogazione di altro. Il giudice però  
deve nell'istituto con Decreto inappellabile.

2. L'istituto potrà ~~domandare~~ ~~esecutore~~ e procedere  
dalla stessa giudice ordinario e domandare l'invio sulla base del  
prezzo venale attribuito agli stabili ipotecati nel contratto  
di prestito, come sulla base di quel valore che fosse attribuito  
alla base degli stabili medesimi \* moltiplicando per 60 il 100.  
L'istituto verserà lo Stato ed il debito di cui, in quel debito  
abbia la prima prepotenza  
moltiplicando per 30 al tributo stesso, e il tributo di cui un qua-  
li il debitore abbia soltanto la prima prepotenza e diritto di usufrutto  
sulla base di cui debba essere capitale domandando alla stessa  
come sulla base del tributo eguale al valore della stessa causa. In  
L'istituto, anche appoggiandosi a questo valore su-  
bito di valutazione, non ha obbligo di sottrarre all'of-  
ferta ~~non ha~~

Deve la vendita e la rivendita non essere, e  
procederà d' un nuovo esecutore in un gli stabili  
li saranno ~~essendo~~ a qualunque prezzo

3. L'istituto può esecutore a qualunque credito  
che non gli sia iscritto alla ipoteca sui suoi stabili  
sui quali cade la di lui ipoteca per continuato in  
di cui luogo e vice, sottoponendosi però all'obbligo  
di comparire nel suo processo anche la maggior  
quantità di stabili che fosse stata offerta dal creditore  
in precedente.

L'istituto deciderà da ufficio d'ora ogni qual volta  
basterà vedere di dare un suo o termini ordinari sta-  
bilimento dal regolamento del processo civile e la occupi  
ha potere essere respinto dal creditore in ogni caso  
mentre offa a qualche grado in cui l'offa abbandonata  
l'istituto

4. Il ~~legge~~ ~~diritto~~ appoggerà sempre sull'interesse  
del credito fondiario il termine minimo in tutti i casi  
in quale il regolamento generale del processo civile  
stabilisce un termine massimo di un minimo.

Della surrogazione legislativa, in parole  
tale applicazione, possa surrogare col  
le disposizioni del regolamento fondiario.

Art. 5

Il disposto degli art. 3 e 4 della  
presente legge non è applicabile a  
quella parte della provvisione di Monti  
o a che fu ad essa aggregata col  
legge

in durata sulla base del prezzo medio di questi negli  
ultimi 10 anni, quando il valore di cui sono offerti in  
fidejussione a di quale il debitore abbia il dominio diretto.

5. Il Comptore. Dal giorno in cui ~~non~~ ~~degli~~ ~~uni~~  
mobili, nel termine di 14 giorni dopo la sua offerta in  
giudizio il debitore di ~~debetore~~ dovrà pagare all'istitu-  
to, senz'attendere il giudice di gradazione, quella par-  
te del prezzo che corrisponda al credito dell'istituto in ca-  
pitale, interessi e spese. In difetto di che, si sarà offerta  
in tutto il maggior ammontare della legge o della seconda  
del minimo della legge, a suo spese e rischi,  
salvo l'obbligo all'istituto stesso di restituire a chi  
di ragione quel tanto con rispettivi interessi, per cui  
in conseguenza della gradazione non risultasse altri  
monti colicati.



Progetto di legge  
approvato dal Senato

Art. 1

Art. 2

Progetto di legge  
proposto dalla Commissione

Restituisce a quello votato dal Senato


id.

Art. 3

L'art. 13 della legge 14 giugno 1866  
non avrà effetto nelle provincie della Venezia  
e di Mantova finché non sia in esecuzi-  
one la legislazione civile del Regno, e la val-  
dità delle insinuazioni ipotecarie continuerà  
ad essere regolata <sup>o disciplinata</sup> ~~dalla legge o regolamento~~  
<sup>generale</sup> ~~del~~ <sup>in</sup> ~~paragrafo~~ <sup>effettivo</sup> ~~civile~~ <sup>esistente</sup>  
dalla legislazione vigente in quelle provincie

Art. 4

Secondo le norme del regolamento <sup>di proc.</sup>  
civile vigente nelle provincie venete  
avrà luogo il processo <sup>di espropriazione</sup>  
se dei beni <sup>esentati</sup> ~~stessi~~ dati in ipoteca all'istit.  
tuti di credito fondiario finché non si effet-  
turi nelle anzidette provincie l'adempimen-  
to dei codici  
I privilegi accordati all'istituto sopra-  
scritto nell'art. 22 della legge 14 giugno  
1866 si applicheranno anche in pendenz



**MINISTERO**  
**di**

**Agricoltura, Industria e Commercio.**

*Progetto di legge per l'approvazione del Decreto  
approvato dal Ministero Agricoltura, Industria e Commercio  
(Civile)*

*Progetto di legge per la Estensione  
alle Provincie Venete e a quella di Mantova  
della legge sull'ordinamento del Credito Fondiario*

*Stato il 9. dicembre 1869.*

*Sig. Rossi*

11  
1 — *Al migliorare le condizioni della proprietà immobiliare  
adoperandosi il suo stesso credito e la sua propria garanzia;  
e a disinglobare la sterile immobilità dei beni stabili colla facile  
negoziabilità dei titoli che ne rappresentino assicurato il valore,  
intesa la legge del 14 giugno 1866 N. 2983 istituendo ed ordinando  
il Credito Fondiario nel Regno.*

*La istituzione ha vita da poco tempo ed è molto lungi dall'aver  
raggiunto la pienezza del suo sviluppo; purtuttavia fa sì che ora  
prevalgano bene del suo avviarsi, e i dubbi rimasti sulla pratica sua  
utilità e sulla sua efficacia stanno oggimai per dissolversi.*

*Il numero di contratti ipotecari e la somma complessiva, per la  
quale furono stipulati non potrebbero essere ancora di importanza gran-  
dissima, perché le operazioni aperte il 1° Settembre 1867. ebbero vero  
principio solamente ai primi del 1868; ma il saggio a cui si man-  
tennero i titoli ipotecari fruttanti l'interesse del 5 per cento fu*

costantemente osservato nonostante il corso depresso di tutti i pubblici valori, e si mantengono non inferiori mai all'ottanta per cento.

Le Province del Veneto e quella di Mantova riunite al Regno sono sotto la promulgazione della legge del 14 giugno 1866. furono sollecitate a domandare il potere essere ammessi alle operazioni del credito fondiario, e reiterarono a questo fine le loro istanze per mezzo delle Camere di Commercio e dei Consigli Provinciali e Comunali sino dall'anno 1864.

Ma per estendere la istituzione del credito fondiario tale quale venne ordinata dalla citata legge, fa mestieri in primo luogo che la legge stessa per atto del Parlamento si sia promulgata e secondariamente che dal Parlamento il governo riceva quelle stesse facoltà che già ebbe per concedere l'esercizio del credito fondiario nella Sicilia e nella Sardegna.

A questo intento mira lo schema di legge che il sottoscritto ha l'onore di proporre e che fu già favorevolmente accolto ed approvato dall'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 22. Settembre 1867.

Esso dovrebbe ricevere esecuzione solamente quando le Province per le quali è destinato, fossero unificate colle altre del Regno nella legislazione civile.

Il proporre alle nostre deliberazioni prima che sieno pubblicate ed in vigore nelle Province Venete e di Mantova il Codice Civile e il Codice di Procedura Civile italiani, coi quali la legge da estendersi del 14 giugno 1866 ha necessario rapporto ed intimo collegamento, potrebbe sembrare atto prematuro, se non vi fosse da considerare, che anticipando la chiesta sanzione legislativa si riesce ad assicurare fin d'ora il giusto soddisfacimento ai voti delle Comuni, Provinciali e Commerciali rappresentative del Veneto e del Mantovano, e rimare tempo al Ministero per preparare e conchiudere i necessari accordi coll'Istituto che sia per assumere in quelle Province l'esercizio del credito fondiario.

Il sottoscritto pertanto, si lusinga che, come non manca l'approvazione del Senato, così non sia per mancare la vostra allo schema di legge che segue

Articolo 1.<sup>o</sup>

Sarà pubblicata ed avrà effetto nelle Province del Veneto e

in quella di Mantova la legge per la istituzione e per l'ordinamento del Credito Fondiario in data 14 Giugno 1866 N. 3993.

Articolo 2.º

Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 23. di detta legge, il Governo ha facoltà di concedere per Decreto Reale l'esercizio del Credito fondiario nelle Province del Veneto ed in quella di Mantova.

Il Ministro  
A. Finore

*7a 6/10/1911*


*N<sup>o</sup> 234*

113  
Sessione Parlamentare 1867

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 22 Dicembre 1867



### OGGETTO

Estensione alle provincie Venete ed a quella di Mantova della legge sull'ordinamento del Credito fondiario.

#### Art. 1.º

Divrà pubblicarsi ed averà effetto nelle Provincie del Veneto ed in quella di Mantova la legge per l'istituzione e per l'ordinamento del Credito fondiario in data 14 giugno 1866. n.º 2982.

#### Art. 2.º

Nei limiti e colla osservanza delle prescrizioni contenute nell'articolo 1.º di detta legge il Governo ha facoltà di concedere per Decreto Reale l'istituzione del Credito fondiario nelle Provincie del Veneto ed in quella di Mantova.

Addì 22 Dicembre 1867

Il Presidente del Senato.

*Cast*